**Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere di non avvalersi**

**dell’INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞎 padre 🞎 madre 🞎 tutore

dell’alunno/a

Scuola \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Classe\_\_\_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_\_\_\_

Premesso che lo Stato, assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha **effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce,** con il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a possa non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

*Firma data*

Consapevole che la scelta ha **effetto per l’intero anno scolastico** cui si riferisce, **chiede**, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:

* A) Attività didattiche e formative
* B) Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente
* C) Non frequenza e uscita dalla scuola (\*)

(\*) nel caso di alunno minore subentra la responsabilità del genitore o di chi ne fa le veci, pertanto è necessario che il genitore o chi esercita la patria potestà dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola. In caso di genitori separati o divorziati è prevista la firma di entrambi (*art.155 codice civile, modificato dalla legge 08.02.2006 n.54)*

*data*

*Firma del genitore o tutore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Art. 9.2 dell’accorso con prot. Addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18.02.2984, ratificato con la legge

25.03.85, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11.02.1929:

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di conoscenza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.